

(Codice Fiscale 00061820742)

CONVENZIONE

N. di repertorio

L'anno millenovecento *ventiquattro*, addì *uno* del

mele di *aprile*.

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di

Brindisi, che in seguito per brevità sarà denominato I.A.C.P. o Istitu-

to, in persona del Presidente legale rappresentante *Nazario*.

Michele

, anche per gli alloggi

facenti parte del patrimonio edilizio degli Enti, i quali, ai sensi

dell'art. 13 D.P.R. 30-12-1972 n. 1036 e successive modificazioni sono

stati soppressi ed i cui beni immobili, ai sensi dell'art. 14 dello stesso

decreto, sono stati devoluti allo IACP;

Il Sig. *Leo Colino*

(c.f. *LEOCSEM36D040764W*) nato il *4.4.1936*

a *Graneville Longua* () al quale è stata effettuata

l'assegnazione in locazione semplice di un alloggio di edilizia resi-

denziale pubblica, che egli dichiara di accettare con il consenso del

proprio coniuge Sig.ra *Georgetta Maria Agabrolata*

(c.f. *PNTM11035R4207611*) nata il *2.10.1935*

espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig. <i>Leo</i>		zioni ed integrazioni e,	
<i>Cotrone</i> l'appartamento N. <i>3</i> , piano scala <i>F</i>	Per tutto quanto r		
facente parte del <i>13°</i> lotto di alloggio di edilizia residenziale pubblica nel Comune di <i>Spauracivilla Fontana</i> cant.	disposizioni legislative e		
Via <i>Contrada S. Romo.</i>	La presente conven		
Detto alloggio si compone di n. stanze utili, vano cu-	butarie previste in mat		
cina, n. vani servizi igienici ed è corredato da	In particolare essa <i>1</i>		
per un complessivo n. <i>6</i> vani convenzionali.	30-12-1972, n. 1035, al I		
ART. 2		che apportate dal D.P.F.	
L'alloggio viene consegnato all'assegnatario — che ne dà atto —		L'assegnatario si ob	
in perfetto stato di manutenzione, rifiuto in ogni sua parte ed a regola d'arte, con tutti gli infissi, chiavi, vetri, ferramenta ed altri annessi e connessi, di qualsiasi specie, salvo quanto eventualmente eccetto in sede di redazione del verbale di consegna.		del suo nucleo familia	
L'assegnatario dichiara di aver visitato l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto, ne prende la consegna, ad ogni effetto di Legge, con il ritiro delle chiavi e si ob-		risulta dalla certificazio	
bliga a riconsegnarlo nelle stesse condizioni all'epoca della cessazione del rapporto.		Fatta, letta e confe	
ART. 3		dalle costituite parti.	
Il Sig. <i>Leo Cotrone</i> dichiara di ac-		BRINDISI, li	
		L'ASSEGHNATA	
		<i>Leo</i>	
		IL CONIUGE DELL'AS	

porto con le conseguenze	lo I.A.C.P. di Brindisi che, forniti in allegato, formano parte integrante ed inscindibile della presente convenzione e che egli dichiara di conoscere, di accettare e di osservare incondizionatamente.
accettare le eventuali modificazioni e le tasse di stipula (eventuali) e le tasse di stipula (eventuali) e le tasse di stipula (eventuali)	La presente convenzione, non sottoposta a limitazioni temporali, diviene inefficace con il venir meno dei requisiti prescritti per il conseguimento dell'assegnazione, ovvero per il verificarsi di situazioni legittimanti la risoluzione ope legis, ovvero per inadempimento agli obblighi assunti dalle parti.
La presente convenzione le parti	La convenzione può, altresì, risolversi per atto di rinuncia che l'assegnatario è tenuto a manifestare obbligatoriamente con lettera raccomandata almeno un mese prima della data del rilascio dell'alloggio.
La presente convenzione, anche se non	Il canone di locazione è stabilito in annue lire <i>Cinquemilaquattrocento</i>
La presente convenzione	<i>in L. 540.000</i>
sensi degli artt. 28 e 29	da pagarsi in rate mensili di lire <i>Quarantacinquemila</i>
applicazione della procedura	(L. <i>45.000</i>), entro e non oltre il giorno 10 di ogni
provato con R.D. 28-4-1938,	me, così determinato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e suscettibile, sulla base di esse, a variazioni periodiche.
	L'assegnatario accetta di effettuare il versamento del canone a

In caso di ritardo nel pagamento del canone, sarà applicata una indennità di mora pari all'interesse legale sull'ammontare dovuto e non pagato alla scadenza, salva ed impregiudicata ogni azione di legge per il recupero delle mensilità scadute ed il rilascio per morosità che lo I.A.C.P., ipso jure, potrà intimare all'assegnatario.

ART. 6

Nel canone di locazione sono comprese le quote relative alle spese di amministrazione e manutenzione, mentre non sono compresi il consumo dell'energia elettrica e quello dell'acqua, normale e di eccedenza, che saranno a carico dell'assegnatario, il quale pagherà il primo direttamente all'ENEL e rimborserà il secondo all'Istituto.

Non sono, inoltre, comprese le spese per conduzione e manutenzione impianto ascensore, autoclave, riscaldamento, per fornitura del relativo carburante, nonché per portierato, per pulizia e luce delle scale, per gli impianti e spazi comuni, nonché per diritti di esazione a domicilio, i cui servizi, sempreché istituiti dall'Istituto e funzionanti, sono a carico totale dell'assegnatario.

ART. 7

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'as-

segnatario effettua il versamento della somma di L. *90.000*

pari a due mensilità del canone, a titolo di deposito in garanzia dei

senziale e formano un patto espresso, la violazio-

diata risoluzione ipso jure

e dà diritto all'Istituto d

noni eventualmente scadi

alla riconsegna dei locali

il rimborso delle spese d

L'assegnatario dichiara

ed impegnarsi ad osservare

nel Regolamento di Inc

di cui forma parte integ

gato).

La violazione, pertan

contenute comporta la ri

di cui al precedente artico

L'assegnatario, inoltr

difinche, che, nel corso del

L'assegnatario dichiara

impegnarsi ad osservare i

ette da fiori, non conve-		que tempo:	
n caso di danni, comun-		a) - l'ammontare di ogni eventuale credito dell'Istituto verso l'As-	
personalmente a tutti gli		segnatario;	
auzioni e quegli accorgi-		b) - l'ammontare dei danni apportati dall'assegnatario per proprie	
venza e la tranquillità re-		colpe, sia all'alloggio, sia al fabbricato e sia alle pertinenze.	
bbia bambini, che questi		Dette ritenute si intendono senza pregiudizio dei maggiori ob-	
stie ai vicini, responden-		blighi incombenti all'assegnatario e delle maggiori spese relative che	
2048 c.c.;		l'assegnatario è sempre tenuto a rimborsare all'Istituto. Le eventuali	
unicamente per sciorina-		ritenute dovranno essere reintegrate dall'assegnatario immediata-	
lito, ogni altro uso inten-		mente ed a semplice richiesta dell'Istituto, sotto comminatoria di	
danni di acqua, arrecati		risoluzione della convenzione.	
provocati da ostruzioni		ART. 8	
genere senza il preventivo		La risoluzione della convenzione si verifica ipso jure, altresì,	
consentite le targhe d'uso		quando l'assegnatario:	
di ingresso;		A) - sia o divenga, egli o persona con lui convivente, titolare del	
golamenti municipali ri-		diritto di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione di un allog-	
le ordinanze emanate in		gio adeguato al proprio nucleo familiare nello stesso Comune	
on il conseguente accollo		di residenza o, comunque, di immobili siti in qualsiasi località,	
ervanza dei suddefiti prov-		che dedotte le spese nella misura del 25%, consentano un red-	
		dito annuo superiore al limite di cui all'art. 2 lett. e) del D.P.R.	
		30-12-1972, n. 1035 e successive eventuali modificazioni e in-	

Wiebe Haren
Da Wierp
Dentkamp 23-1-1972

	carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato — in qualsiasi forma concessi — dallo Stato o di altro Ente pubblico;		l'assegnatario, previa autorizzazione del Comune, può pensare i deterioramenti della casa a carico della colpa dell'assegnatario se non è in caso che dai migliori alloggi, accessori e servizi derivassero dall'Istituto, derivassero loggi, sia allo stabile, sia al segnatario. In caso di incendio, art. 11, 4° comma.
	E) - apporti modificazioni all'alloggio o alle pertinenze e prospetti del fabbricato senza preventiva autorizzazione dell'Istituto, fatto salvo il risarcimento del danno;		Sono a carico dell'assegnatario la manutenzione ai sensi e per gli effetti delle altre previste nel Regolamento dei Servizi con
	F) - non si attenga alle norme del Regolamento di Inquilinato ed al Regolamento di gestione dei servizi comuni;		Gestione dei Servizi con
	G) - incorra in una delle situazioni di inosservanza delle condizioni di cui all'art. 11 (decadenza), nonché degli artt. 15 - 16 - 17 - (annullamento o revoca) del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, ovvero in una situazione prevista dal comma 13° dell'art. 22 (superamento dei limiti di reddito e del comma 2° dell'art. 23 (mancata produzione della documentazione) della legge 8-8-1977, n. 513, fatte sempre salve le conseguenze punitive di cui all'art. 26 (decadenza - sanzioni amministrative - esclusione dell'assegnazione)		In caso di inottemperanza di persona all'uso delle parti comuni, farà eseguire i lavori a carico dell'assegnatario oltre
			L'assegnatario oltre
			Regolamento di Inquilinato
			a) - dovrà usare la più

	mate, l'assegnatario :	
a) deve occupare stabilmente l'alloggio entro trenta giorni e, se si		
tratti di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dal-		
la consegna, salvo proroga da concedersi dallo I.A.C.P. a seguito		
di motivata istanza;		
b) deve produrre, a semplice richiesta dell'Istituto, idonea docu-		
mentazione relativa alla situazione reddituale familiare;		
c) non può, in alcun caso, cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi		
titolo, l'alloggio a terzi;		
d) non può, in alcun caso, abbandonare l'alloggio per un periodo		
superiore a tre mesi, salvo preventiva autorizzazione dello I.A.C.P.,		
giustificata da gravi motivi;		
e) non può usare l'alloggio per scopi illeciti o immorali.		
	ART. 9	
Nel caso di decesso dell'assegnatario, l'Istituto consentirà il su-		
bentro nel rapporto, nell'ordine, del coniuge superstite, dei figli le-		
gittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, affiliati, degli ascendenti di		
primo grado purchè stabilmente conviventi, da almeno due anni, con		
l'assegnatario defunto al momento del decesso ed inclusi nel nucleo		
familiare denunziato ai sensi del successivo art. 23, i quali siano in		
possesto dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035		

	procederà nei loro confronti ai sensi dell'art. 18 del citato D.P.R. n. 1035, dell'art. 26 della Legge 8-8-1977, n. 513 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni, che qui si intendono immediatamente richiamate.		vincolante per tutti gli assegnatari
	In caso di separazione giudiziale, di scioglimento di matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel rapporto subentrerà l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo, purchè risulti affidatario dei figli ed abbia i requisiti necessari per la continuazione del rapporto previsti dall'art. 2 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni.		Si conviene espressa responsabilità per i danni alle persone e alle cose
	In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale, all'assegnatario subentra nel rapporto l'altro coniuge, se tra i due sia sia così convenuto, purchè risulti affidatario dei figli ed abbia i requisiti necessari per la continuazione del rapporto previsti dall'art. 2 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni.		assegnatari o di terzi in genere
			L'Istituto, inoltre, resterà responsabile per eventuali danni e a cose, causati da difetti sulla fornitura degli impianti
			non siano responsabili i terzi
	ART. 10		legge.
	L'assegnatario prende atto che l'Istituto autorizzerà, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, la gestione autonoma dello stabile, qualora la stessa venga richiesta almeno dal 60% degli assegnatari		L'assegnatario risponde per i danni
			dotti per colpa sua, dei terzi
			all'alloggio sia allo stabile